

Publicato il 23/03/2018

**N. 00670/2018 REG.PROV.COLL.**  
**N. 03038/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3038 del 2017, proposto da:

Pettinato Marco Antonino, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Scurria, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar in Palermo, via Butera, 6;

*contro*

Assemblea Regionale Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81;

*nei confronti*

Zafarana Valentina (Proclamata Deputato), Russo Leonardo, Mazzeo Francesco, Fanara Carlo, De Luca Antonino (Proclamato Deputato), Laspada Alberto, Papiro Antonella, Raffa Angela, Croce

Ferdinando, D'aveni Antonio, Magistri Simone, Paratore Davide, Recupero Maria Rosa, Montalbano Elicona, Regalbuto Gabriella, Sterrantino, Chiara, non costituiti in giudizio;

Galluzzo Giuseppe (proclamato deputato), rappresentato e difeso

dall'avvocato Nania Candeloro, con domicilio eletto presso lo studio Riccardo Rotigliano in Palermo, via Filippo Cordova N.95;

*per l'annullamento*

- dei verbali dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Messina, con il quali, a sensi dell'art. 16 bis della legge regionale siciliana n. 29/1951, sono stati illegittimamente ammessi alle elezioni del 5 novembre 2017 i candidati e, conseguentemente, le liste “MOVIMENTO 5 STELLE” e “DIVENTERA' BELLISSIMA - PER LA SICILIA a partecipare alle elezione per il rinnovo dell'A.R.S. del 5.11.2017:

- del verbale di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana nella circoscrizione di Messina, nella parte, come previsto dall'art. 2 bis e dell'art. 55 della legge regionale siciliana n. 29/1951, l'Ufficio Centrale Circoscrizionale, previa illegittima assegnazione dei seggi alle liste “Movimento 5 Stelle” (di seguito M5S per brevità) e “DIVENTERA' BELLISSIMA - PER LA SICILIA, sono stati proclamati eletti alla carica di deputati regionale Zafarana Valentina, De Luca Antonino E Galluzzo Giuseppe;

In particolare, correggere comunque

nella Circoscrizione di Messina, il risultato elettorale in favore del ricorrente Pettinato Marco Antonino, primo per cifra individuale della lista n. 1 IDEA SICILIA - POPOLARI E AUTONOMISTI - MUSUMECI PRESIDENTE, disponendone la proclamazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assemblea Regionale Siciliana e, direttamente alla pubblica udienza di trattazione, di Giuseppe Galluzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.-Con ricorso depositato il 27/12/2017, notificato unitamente al Decreto Presidenziale n. 21 del 05/01/2018, e quindi nuovamente depositato con attestazione dell'avvenuta notifica in data 24/01/2018, il ricorrente Pettinato Marco Antonino, nella qualità di candidato alla carica di deputato regionale nella lista n. 1 IDEA SICILIA - POPOLARI E AUTONOMISTI - MUSUMECI PRESIDENTE ha proposto ricorso avverso gli atti in epigrafe indicati inerenti le elezioni amministrative regionali del 5 novembre 2017.

1.1- Chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe e la correzione del risultato elettorale con la sua proclamazione alla carica di deputato regionale.

1.2- Premette di aver concorso alle elezioni amministrative per il rinnovo dell'Assemblea Regionale siciliana, nella lista sopra detta, e di essersi classificato risultato, al termine delle operazioni di spoglio, al primo posto per cifra individuale nella circoscrizione di Messina, avendo riportato n. 3.757 voti, mentre la lista ne ha riportato 15.658.

1.3- Contesta che nella circoscrizione di Messina andavano escluse le liste "Movimento 5 stelle " e "DIVENTERA' BELLISSIMA - PER LA SICILIA" in quanto le dichiarazioni di accettazione delle candidature dei relativi candidati sono risultate non conformi alla legge ratione temporis vigente.

1.4- In particolare, tutti i candidati, meglio identificati in epigrafe, avrebbero reso una dichiarazione d'insussistenza di cause di incandidabilità ("... di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni"), riferendosi ad una norma ormai da tempo abrogata dall'art. 17 del d.lgs. 31dicembre 2012, n. 235.

1.5- Logico corollario dei suesposti fatti sarebbe la modifica della somma dei voti validi riportati da tutte le liste (eccetto quelli delle liste "M5S e "DIVENTERA' BELLISSIMA - PER LA SICILIA) che hanno partecipato alla competizione elettorale nella provincia di Messina, con risvolti sul risultato elettorale; con conseguente proclamazione, per quanto di interesse, del ricorrente alla carica di deputato regionale.

2.- Il ricorso è affidato ad un unico profilo di doglianza con cui si contesta la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 16bis della L.R. 29/51 in connessione con gli artt. 7 e 9 del D.Lgs. 235/12.

2.1- Il ricorrente, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della documentazione elettorale tra cui i verbali di ammissione delle liste sopra indicate, il prospetto riepilogativo dei voti di preferenza ottenuti dai candidati della lista "Idea Sicilia - Popolari e Autonomisti – Musumeci Presidente" nella Circoscrizione dei Messina.

3.- Ha inoltre fatto richiesta di notifica del ricorso per pubblici proclami.

3.1- Con decreto presidenziale 9 gennaio 2018, n. 31, la domanda di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami è stata rigettata in quanto sulla stessa, considerata l'avvenuta emanazione del precedente decreto di fissazione di udienza n. 21/2018, occorra che si pronunci il Collegio.

4.- Si è costituita l'Avvocatura distrettuale dello Stato per l'Assemblea Regionale Siciliana

5.- Alla pubblica udienza del 22 marzo 2018, si è costituito in giudizio, depositando procura, il controinteressato Galluzzo Giuseppe, mediante procuratore munito di relativo mandato il quale ha documentato in atti i problemi del sistema PAT che non ne hanno consentito la costituzione secondo le disposizioni del processo telematico: ha chiesto di essere ammesso alla discussione per articolare difese orali. Il Presidente ha quindi disposto come da verbale.

Conclusa la discussione dei procuratori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato assunto in decisione.

6.- La controversia ha ad oggetto le elezioni regionali 2017 per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana e l'elezione diretta del Presidente della Regione, relativamente alla ammissione della Lista "movimento 5 stelle" e "DIVENTERA' BELLISSIMA - PER LA SICILIA". Ad avviso del ricorrente, come ampiamente già illustrato, dovrebbero ritenersi illegittime le ammissioni dei candidati alle predetta liste, ed in conseguenza le liste stesse,

per non aver reso gli interessati espressamente la dichiarazione imposta d.lgs. n. 235 del 2012.

8.- Ritiene il Collegio che possa prescindersi dalla domanda di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami atteso che il ricorso risulta essere manifestamente infondato, alla stregua dei precedenti di questa stessa Sezione. Parimenti può prescindersi dalla domanda istruttoria formulata dal ricorso essendo la questione dedotta ampiamente chiara in punto di fatto e di diritto, per cui può essere decisa allo stato degli atti. Ritiene altresì il Collegio di sciogliere positivamente la riserva, di cui al verbale di udienza, sulla ammissibilità della costituzione del controinteressato Galluzzo Giuseppe, attesa la procura depositata in atti e la documentazione sui riscontrati problemi di costituzione tramite PAT.

8.1- Osserva il Collegio come la Sezione abbia già avuto modo di pronunciarsi su questioni identiche a quelle qui sollevate e inerenti le stesse elezioni amministrative per cui è controversia. Vengono in rilievo, in particolare, le recenti sentenze nn. 464, 465 e 470 del 24 febbraio 2018, dal cui contenuto non intende discostarsi: a differenti conclusioni non induce, invero, nemmeno il richiamo operato dalla parte ricorrente alla presente pubblica udienza al precedente del Consiglio di Stato di cui alla sentenza della Sez. III, 23 maggio 2016, n. 2148, considerata la peculiarità delle questioni oggetto di quel differente ricorso, proposto ex art. 129 c.p.a. mentre nel caso in esame la questione qui dedotta attiene (ex rito 130 c.p.a.) alla fase successiva in cui, ritenute rituali e perfettamente ammissibili le candidature da parte degli organi preposti, le contestazioni sono state mosse solo in esito alle operazioni di voto, nella indimostrata sussistenza in concreto di effettive ipotesi di non candidabilità per ognuno dei soggetti controinteressati alla stregua delle sopravvenuta normativa tenuta comunque in considerazione dalle amministrazioni ai fini della verifica, per come di seguito meglio illustrato.

Si è, in particolare, verificato anche nel caso in esame che soggetti intimati, confidando nella modulistica e nelle indicazioni date in proposito dall'Amministrazione regionale, avevano dichiarato "di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni" e nessuna contestazione è stata rilevata in sede di presentazione delle liste.

9.- La questione di diritto che Collegio è chiamato a risolvere per la definizione del presente ricorso, in relazione alla prima doglianza qui in scrutinio, può riassumersi nei seguenti termini: al momento della presentazione della candidatura e della allegata autodichiarazione, era necessario un espresso riferimento alla norma sopravvenuta (i.e. art. 7 del d.lgs.vo n. 235 del 2012) o era sufficiente l'indicazione delle disposizioni previgenti (i.e. art. 15 della l. n. 55 del 1990), con rinvio alla successive modificazioni ed integrazioni, anche tenuto conto delle indicazioni date dalla Regione e dell'assenza di condanne ostative?

9.1- La questione merita di essere approfondita tenendo anche conto delle delucidazioni che la stessa Amministrazione regionale ha fornito nel contesto dello stesso procedimento elettorale e delle valutazioni fatte dalle Commissioni elettorali sulla base delle dichiarazioni presentate e della assenza, in concreto, di effettive cause di ineleggibilità.

10.- Come noto, con il d.lgs.vo n. 235 del 31 dicembre 2012, meglio conosciuto come "legge Severino", è stato approvato il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

L'art. 7 di tale decreto ha, in particolare, ampliato rispetto al passato l'elenco dei reati ostativi alle candidature regionali, mentre l'art. 9 ha previsto:

-al comma 1, che, in occasione della presentazione delle liste per le elezioni regionali, ciascun candidato deve rendere, unitamente all'accettazione della

candidatura, una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7;

-al comma 2, che gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, devono cancellare dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e di quelli per i quali venga, comunque, accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

11.- In ordine all'interpretazione di tale disposizioni e di quelle di cui ai successivi artt. 10 e 12 (che contengono una disciplina identica relativamente alle elezioni degli enti locali) si registrano in giurisprudenza due diversi orientamenti.

11.1- Secondo un primo orientamento, maggiormente rigoroso, espresso nella decisione della V sezione del Consiglio di Stato n. 5224 del 29 ottobre 2013, riferita proprio a una controversia in materia di elezioni regionali, la dichiarazione "di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, l. n. 55/1990 e successive modificazioni" non sarebbe semplicemente incompleta, bensì mancante in quanto non contiene l'attestazione dell'assenza di cause di incandidabilità previste dalla vigente disciplina. Secondo tale orientamento rigorista tale requisito non sarebbe colmabile dall'assenza in concreto di tali cause, tanto più che quelle di cui al d.lgs.vo n. 235/2012 sono diverse e maggiori di quelle di cui al precedente art. 15 della l. n. 55/1990. In senso analogo risulta essersi espressa la stessa Sezione V del Consiglio di Stato con la sentenza 9 maggio 2014, n. 2388, con la quale i giudici di Palazzo Spada, in un caso afferente ad una dichiarazione resa richiamando l'abrogato disposto di cui all'art. 58 del T.U.EE.LL., anziché quello di cui all'art. 10 del d.lgs.vo n. 235 del 2012, hanno affermato che: errori del genere determinano una non emendabile violazione delle forme sostanziali del procedimento elettorale; l'erroneo riferimento al parametro normativo inficia irrimediabilmente un requisito sostanziale della

dichiarazione di accettazione della candidatura nella misura in cui il riferimento a una norma abrogata, da un lato, non consente di ricomprendere le ulteriori ipotesi ostative alla candidatura previste da quella sopravvenuta, dall'altro, vanifica la responsabilità penale assunta dal dichiarante. Si è, conseguentemente, precisato che viene in rilievo una dichiarazione incompleta e non meramente irregolare, in relazione a un requisito essenziale (relativo all'elenco delle ipotesi delittuose dichiarate insussistenti), che non può essere integrato successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio e la violazione dell'interesse pubblico alla necessaria concentrazione e celerità delle fasi del procedimento elettorale.

11.2- A questo primo orientamento di maggior rigore recentemente si contrappone, tuttavia, quello più sostanzialista espresso nella decisione della III sezione del Consiglio di Stato n. 1983 del 16 maggio 2016 (nonché nelle altre pronunce sopra indicate richiamante anche dalle parti resistenti) relativa ad elezioni comunali, nella quale si è affermato che le dichiarazioni dei candidati, anche se contengono l'erroneo richiamo all'abrogato art. 58 del T.U.E.L. non possono considerare "inesistenti" o "carenti". Secondo tale approccio interpretativo, si è infatti in presenza di un contenuto semplicemente incompleto, in quanto è incontestabile che i candidati, al di là dell'erroneo riferimento normativo, hanno manifestato la loro volontà di partecipare alla competizione elettorale amministrativa e di certificare a tal fine l'assenza, in via generale, delle cause ostative all'incandidabilità, nella consapevolezza delle conseguenze amministrative e anche penali che ne conseguono.

Nei medesimi termini si è espressa la stessa Sezione del massimo consesso amministrativo con la sentenza n. 2123 del 23 maggio 2016, anch'essa citata dalla parte resistente, in cui si è precisato che non osta alla qualificazione come incompleta la diversità e, comunque, la non perfetta coincidenza delle cause di incandidabilità previste dall'art. 10 del d.lgs.vo n. 235 del 2012

rispetto a quelle previste dall'art. 58 del TUELL. Si è, altresì, affermato che l'interpretazione accolta, ispirata al favor participationis, consente la più ampia partecipazione alla competizione elettorale, garantendo, sostanzialmente, il rispetto degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 235 del 2012 e consentendo, al contempo, l'ineludibile rispetto dei diritti politici costituzionalmente garantiti.

12.- Dopo ampia riflessione, il Collegio ritiene di poter certamente aderire al secondo orientamento appena sopra riportato, in quanto maggiormente rispondente al principio di strumentalità delle forme che governa il procedimento elettorale, senza che possa avere rilievo il fatto che il nuovo orientamento giurisprudenziale -qui condiviso- si sia formato, ad opera essenzialmente del contributo della Sez. III del Consiglio di Stato, nel contesto delle diverse elezioni comunali, mentre nel caso che qui ci occupa si controverte sulle elezioni regionali: a tal fine, invero, la disciplina contenuta negli artt. 7 e 9 D.Lgs. 235/2012 per le elezioni regionali risulta sostanzialmente identica, sostanziando la medesima ratio legis, a quella prevista per le elezioni comunali nei successivi artt. 10 e 12 dello stesso D.Lgs. 235/2012.

12.1- Da un'attenta lettura delle decisioni del Consiglio di Stato sopra richiamate, si evince che il riferimento al dato normativo specifico per le elezioni comunali è utilizzato dal Consiglio di Stato, oltre che in ragione della specificità della questione lì dedotta, soprattutto per rafforzare la motivazione incentrata principalmente sull'affermazione (chiara e netta) che la dichiarazione resa dal candidato, con riferimento alla norma abrogata (art. 58 del TUELL corrispondente all'art. 15 della l. n. 55 del 1990), piuttosto che a quella vigente (art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012), doveva considerarsi non mancante, bensì incompleta e, pertanto, consentiva la successiva regolarizzazione.

12.2- Deve, peraltro, osservarsi che la valenza sistematica attribuita all'art. 17 D.Lgs. 235/2012 può essere estesa anche alle elezioni regionali. Tale

disposizione prevede, infatti:

-al comma 1, che sono abrogati, tra gli altri, gli artt. 58 e 59 del TUEL e l'art. 15 della l. n. 55 del 1990;

-al comma 2, che i richiami agli artt. 58 e 59 del TUEL, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.

12.3- Risulta chiaramente evidente che il legislatore abbia voluto fare riferimento ai richiami contenuti in testi normativi, e non anche nelle dichiarazioni rese dai privati; tuttavia, ad avviso del Collegio, se ne deduce che il legislatore stesso abbia riconosciuto, quale presupposto implicito, che gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 235 del 2012 si pongono in linea di continuità con le corrispondenti disposizioni contenute negli abrogati artt. 58 e 59 del TUEL.

12.4- Se così è, non può che ritenersi che anche l'art. 7 del D.Lgs. n. 235 del 2012 (che è identico al successivo art. 10) sia la naturale continuazione dell'art. 15 della l. n. 55 del 1990 (che corrisponde agli artt. 58 e 59 del TUEL) e che alla fattispecie in esame può essere estesa l'affermazione fatta dal Consiglio di Stato secondo cui tale rapporto deve ragionevolmente orientare l'interprete anche nel valutare le dichiarazioni irregolari/incomplete rese dai candidati con riferimento a una norma che l'art. 17 ha inteso, oltre che abrogare, interamente sostituire, già sul piano normativo.

12.5- Sotto questo profilo, va rilevato che, anche laddove non si volesse del tutto condividere la prospettazione dei controinteressati, secondo cui l'art. 7 del d.lgs. n. 235 del 2012 deve qualificarsi come "successiva modifica" dell'art. 15 della l. n. 55 del 1990 (stante l'espressa abrogazione della precedente disciplina normativa) deve, comunque, ritenersi che tra le due norme vi sia certamente un rapporto di indubbia continuità, che consente di estendere la dichiarazione riferita alla norma abrogata a quella sopravvenuta e che avrebbe imposto, come di seguito evidenziato, agli Uffici elettorali di procedere ove necessario alla integrazione della dichiarazione resa.

13.- Relativamente alle elezioni regionali, si osserva infatti che l'art. 16 bis della l.r. n. 29 del 20 marzo 1951, aggiunto dall'art. 20 della l.r. n. 7 del 3 giugno 2005, ai commi 8 e 9 prevede, rispettivamente, che:

a) in tutti i casi in cui l'Ufficio centrale circoscrizionale rilevi irregolarità meramente formali, che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro il termine tassativo delle ore 09,00 del giorno dopo;

b) l'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 8, per ammettere nuovi documenti e per udire eventualmente i delegati delle liste e deliberare seduta stante.

13.1- Per quanto le citate disposizioni risultino sovrapponibili a quanto previsto dall'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960 per le elezioni comunali, le medesime difficilmente possono trovare applicazione pratica nella fattispecie in esame, in cui si contesta non la già fase di ammissione delle liste e delle candidature, bensì la proclamazione degli eletti. Mentre va disattesa, quindi, il profilo di censura con cui si contesta la mancata esclusione della lista e dei candidati, atteso che in presenza delle ritenute difformità gli Uffici elettorali erano onerati a richiedere una integrazione delle dichiarazioni rese, occorre sottolineare che l'Ufficio elettorale nulla ha eccepito in ordine alle dichiarazioni versate dai candidati qui intimati e nessun ricorso è stato tempestivamente presentato avverso tale determinazione: ne discende che non si pone più un problema di integrazione delle citate auto-dichiarazioni, ma della verifica del possesso dei requisiti di candidabilità normativamente richiesti.

13.2- Sul punto la nota della Presidenza della Corte di Appello di Palermo, prot. 461/P/18-SL dell'11/01/2018 versata in atti dalla difesa erariale, sottolinea che l'Ufficio centrale regionale, in relazione ad analogo ricorso, ha osservato che "...il modulo predisposto dall'Assessorato Regionale per la

dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista regionale (all. n. R5), sottoscritto dai candidati, prevede espressamente: “ Il sottoscritto dichiara, altresì, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1 , della legge 19 marzo 1990, n.66 e successive modificazioni”. Pertanto tale richiamo, nella fattispecie, va inteso anche al successivo D.lgs. n 235/2012 (cd legge Severino) che ha disciplinato la materia in esame, con la conseguenza che la dichiarazione deve considerarsi correttamente formulata anche con riguardo alle ipotesi di incandidabilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. in questione. In altri termini, al di là dell’impreciso riferimento normativo, deve ritenersi che il candidato nel sottoscrivere il suddetto modulo, riferendosi all’intera disciplina delle cause di incandidabilità, abbia inteso certificare l’assenza delle cause ostative previste dalle leggi vigenti, assumendosi la relativa responsabilità nell’ipotesi di dichiarazioni non veritiere. Infine, si sottolinea che questo ufficio ha provveduto alla verifica della possibile incandidabilità, tramite acquisizione dei certificati penali dei candidati e di apposite informazioni presso le singole prefetture e la Corte dei Conti...”.

14.- Conseguentemente, anche sotto questo profilo, può applicarsi il principio di diritto sopra illustrato affermato dalla III sezione del Consiglio di Stato che, adattato alla fattispecie in esame, può essere espresso nel senso che le dichiarazioni, correttamente verificate dall’Ufficio elettorale, devono considerarsi regolari, sicché correttamente la lista regionale n.4 “In Sicilia-Nello Musumeci Presidente” è stata ammessa alla competizione elettorale e i relativi candidati qui intimati sono stati correttamente proclamati eletti alla rispettive cariche in forza del risultato elettorale ottenuto.

14.1- I precedenti della III sezione del Consiglio di Stato contengono, infatti, principi ermeneutici applicabili alla fattispecie in esame: l’orientamento espresso dal consesso di Palazzo Spada è condiviso dal Collegio, ed applicabile alla presente controversia, in quanto maggiormente in linea con il principio di strumentalità delle forme il quale, come noto, impone di

attribuire valore preminente al favor participationis in tutti quei casi in cui la certezza sul rispetto della finalità, alla quale la forma è preordinata, è comunque raggiunta.

14.2- Tale principio ha rilievo fondamentale nel procedimento elettorale relativamente al quale è stato condivisibilmente affermato che l'invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o di requisiti essenziali impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l'annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto (ex plurimis, Consiglio di Stato, III, 23 maggio 2016, n. 2119 e V, 15 maggio 2015, n. 2920).

14.3- Essendo, peraltro, il procedimento elettorale preordinato alla formazione e all'accertamento della volontà degli elettori (anche in considerazione della rilevanza costituzionale della disciplina del diritto di voto ai sensi dell'art. 48 Cost.), si è ritenuto che producano tale effetto invalidante solo quelle anormalità procedimentali che impediscano l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali con effettiva e radicale diminuzione delle garanzie di legge. Le altre anormalità, invece, quali le omissioni di adempimenti formali ovvero le irregolarità comunque inidonee ad alterare in modo irrimediabile il canone della genuinità del voto nel suo complesso costituiscono delle mere irregolarità tutte le volte che non incidano negativamente sulla finalità che il procedimento persegue: id est l'autenticità, la genuinità e la correttezza degli adempimenti (Cons. Stato, V, 15 luglio 2016, n. 3166 con richiamo a decisione della medesima sezione 19 giugno 2012, n. 3557).

14.4- Come rilevato nella decisione della III sezione del Consiglio di Stato n. 2119 del 23 maggio 2016, il principio in questione risulta, inoltre, corroborato dalle considerazioni fatte dalla Corte Costituzionale e della Corte Europea dei

diritti dell'uomo, rispettivamente, nella sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014 e in quella n. 58278 del 16 marzo 2006.

Nella prima è stato evidenziato che le disposizioni sui sistemi elettorali sono ragionevoli se stabiliscono «oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento» di obiettivi legittimi, il che comporta che le medesime disposizioni possono comportare l'esclusione delle liste solo quando siano violate chiare previsioni che precisino le formalità da seguire e le conseguenze derivanti nel caso di loro violazione.

Nella seconda, si è evidenziato che la legislazione elettorale dei singoli Stati deve tendere a procedure volte a determinare l'effettiva volontà del popolo, il che comporta che l'esclusione di una lista può essere disposta solo quando la legge la preveda chiaramente.

15.- La fattispecie in esame presenta, altresì, delle peculiarità che inducono, anche su un piano di giustizia sostanziale, a propendere per una soluzione che consenta di ritenere non carente, in assenza in concreto di cause di ineleggibilità, le dichiarazioni rese dai controinteressati.

15.1- E tuttavia è indubbio che nel “modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di deputato regionale” approntato dal servizio V elettorale del Dipartimento delle autonomie locali dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, risultava espressamente previsto che il candidato “dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni” senza alcun riferimento all'art. 7 della D.Lgs. n. 235 del 2012.

15.2- Sul punto, come già evidenziato, in data 5 ottobre 2017 la medesima Amministrazione regionale aveva pubblicato un comunicato stampa con cui confermava che la dichiarazione sostitutiva “resta(va) definita nel modello allegato alle istruzioni” e che come tale sarebbe stata accettata dagli uffici elettorali, fermo restando “i poteri di verifica degli stessi uffici elettorali della Sicilia circa le cause di incandidabilità previste dalla normativa regionale come

anche dalla normativa nazionale vigente” e sotto quest’ultimo profilo si era espressamente rinviato alle disposizioni contenute nell’art. 7 del d.lgs. n. 235 del 2012.

15.3- Ne deriva che è stata la stessa Amministrazione a fare (probabilmente inconsapevolmente) propria la tesi della III sezione del Consiglio di Stato e ritenere quindi che la dichiarazione riferita all’art. 15 della l. n. 55 del 1990 e successive modifiche era idonea a ricomprendere anche le cause ostative di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 235 del 2012.

15.4- Non può quindi non riconoscersi che i candidati hanno fatto ragionevolmente affidamento sulle indicazioni provenienti dall’Autorità preposta alla gestione delle elezioni, mancando in altri termini alcun intendimento elusivo rispetto alle stringenti prescrizioni della legge Severino, come dimostrato, peraltro, dall’assenza di condanne ostative.

16.- In conclusione alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e va respinto.

17.- Le spese di lite possono essere compensate tra le parti considerata la peculiarità e la novità della questione dedotta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Dispone che la Segreteria della Sezione, ai sensi dell’art.130, comma 8, cod.proc.amm., trasmetta copia della presente sentenza alla Giunta regionale della Regione Siciliana, al Prefetto della Provincia di Palermo, al Prefetto della Provincia di Messina per gli ulteriori adempimenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Valenti**

**IL PRESIDENTE**  
**Calogero Ferlisi**

IL SEGRETARIO